P E L

SIG. PRINCIPE DI MOLITERNI

NELLA

Suprema Corte di Giustizia.

INDICE

§. I. Fatti essenziali, e punti che vengono in disamina.

Il Principe di Marsico Giambatista, padre dell' attual Principe Girolamo, da questa vita dipartissi il 15 Gennajo dell' anno 1805. All' epoca di sua morte i beni della di lui casa, erano amministrati già da due anni da un P. delegato del Re, il ragguardevole personaggio presidente de Marco. L' odierno Principe era assente in servizio dello Stato.

La delegazione aveva un avvocato in persona dell' oggi degnissimo Consigliere della Suprema Corte di Giustizia Barone Bammacaro; costui usando di quella diligenza, che forma una delle tante belle qualità, che in imminente grado possiede, umiliò sollecitamente una supplica al Real Trono, perchè il delegato Presidente de Marco procedesse all' annotazione de' mobili, dell' archivio, degli oggetti preziosi, e di ogni altro a tutela de' diritti de' creditori, e degli eredi del defunto Principe.

Colla massima possibile celerità venne una tal supplica rimessa al delegato Presidente de Marco, con real carta, che prescriveva eseguirsi quanto dall'avvocato della delegazione erasi domandato.

In capo ad alquanti giorni venne egualmente richiesta la descrizione de' stabili per esporsi venali, onde pagarsi que' creditori godenti la grazia Sovrana per l'afficienza sopra i fedecommessi, e sopra i feudi, frà i quali non è Moris. Il delegato coll'assistenza di tutt' i creditori, fece l'annotazione de' mobili, la descrizione de' stabili, e passò in seguito alla graduazione e discussione de' creditori, distinguendo quelli che godevano del favore della grazia; da quelli che ne eran privi. In questa seconda descrizione leggesi in terzo luogo il credito di Moris, il quale essendo il prodotto non chiaro di conteggi, cambiali, notole ec. meritò nella discussione la seguente provvidenza: *exibitis chirographis, computis, literis, collyllibiticis, ac notultis in eodem instrumento enunciatis providebitur.*

Mentre tali cose seguivano, leggesi negli antichi processi che l'avvocato Marancia nella qualità di proccuratore di D. Domenico Calenda, che proccuratore del Principe si asserisce, chiese la spettanza de' tre majorati di famiglia, quello istituito dal tritavo

dell' attual Principe, Girolamo, l' altro istituito dal fratello del tritavo, Fabbrizio, e finalmente l' altro istituito dall' avolo Giambatista. Chiese parimenti il preambolo *in feudalibus* dichiarando espressamente, che non intendeva di accettare il testamento del defunto Giambatista, ma restringersi a' soli titoli da' quali l' odierno Principe attigneva diritti propj, indipendentemente dall' eredità del padre. Il preambolo, e la spettanza furono in tal guisa impartiti, rimettendosi la G. C. della Vicaria al tenore della supplica.

Sendo tale la situazione delle cose, sopraggiunse il cambiamento politico del 1806. Il Principe fu compreso fra gli emigrati, e tutti i beni della casa Marsico vetere sottoposti a confisca. In quell' occasione i demanj, come per tutti generalmente praticavasi, fecero uno stato descrittivo de' beni confiscati. I creditori comparvero presso la Commissione liquidatrice, e Moris non si rimase indietro, per la discussione de' loro crediti.

Piacque a chi allora reggeva questo paese, di concedere al Cavalier D. Vincenzio Pignatelli, l' avvanzo de' beni della Casa di Marsico, molte concessioni essendo per lo innanzi seguite, che si vollero rispettate. Il Cavalier D. Vincenzio verificò l' esistenza

de' corpi, e ne fe redigere uno stato, che depositò in Cancellaria, interpellando tutt' i creditori, con espressa protesta, che non intendeva pregiudicare i diritti che per propria persona su tali beni gli competevano.

Siegue finalmente l'epoca del 1815, ed il Principe di Moliterni è portato dalle vicende politiche tra noi. Toccò appena la natìa terra, che diè opera alla confezione di un inventario, che fu terminato a' 30 Ottobre di quell' anno. Superflua precauzione, se si riguarda l'esistenza dell'annotazione, e la descrizione de' stabili; in fine la sua qualità di militare assente in servizio del governo; ma salutare guardata dal lato di far constare in modo evidentissimo, in qual guisa egli prendeva la prima volta i beni aviti, e perchè ogni sospetto venisse sulla di lui condotta rimosso, ed ogni dubbio sulla sua qualità di erede beneficiato dilequato.

Conformandosi pienamente alle leggi che trovò in vigore, e che furono conservate nel territorio, dopo fatto lo inventario, citò tutt'i creditori innanzi al Tribunal Civile, perchè dato un Curatore all' eredità beneficiata, si liquidassero i suoi diritti su di quella, secondo il disposto dall' articolo 996 del Cod. di proced. civ.

Fu allora che surse Moris a fargli spietatissima guerra sostenendo, che non poteva giovarsi del beficio dello inventario, perchè aveva adita puramente e semplicemente la eredità del padre; perchè tardi aveva fatto lo inventario; perchè infine aveva fatto atti di erede, che lo facevano decadere da un tal beneficio.

Senza tener dietro alle vicende di questo giudizio, è necessario solo il dire, che con decisione della G. C. civile, fu ammesso Moris a provare con iscritture e testimoni la immistione del Principe nella eredità del padre. Moris riprodusse alcuni titoli, esibiti già prima, da'quali credeva egli dimostrare di avere il Principe alienato beni dell' eredità paterna.

Ritornata la causa alla G. C. civile, dopo un esito felice, quanto insperato, per parte di Moris nel Tribunal civile, riformando la sentenza de' primi giudici, dichiarò il Principe non immischiato nella eredità del padre, e che goder doveva del beneficio dello inventario.

» La G. C. civile (sono le parole della di-
» spositiva) procedendo sulle tracce della sua deci-
» cisione de' 5 Gennaro 1818, e pronunziando dif-
» finitivamente sulle opposizioni prodotte per parte
» del sig. Principe di Moliterni D. Girolamo Pigna-

» telli , avverso la sua contumaciale decisione de'
» 23 Dicembre dell' anno medesimo 1819, non che
» sugli appelli prodotti dallo stesso sig. Principe ,
» avverso la sentenza profferita dal Tribunale civile
» di Napoli ne' giorni 26 Gennajo e 28 Agosto
» 1819, confirmata con altra degli 8 novembre 1819,
» rivoca così la suddetta sua contumaciale decisione,
» che le suddette sentenze, e dichiara il detto sig.
» Principe di Moliterni D. Girolamo Pignatelli *ere-*
» *de beneficiato del fu Principe di Marisconuo-*
» *vo D. Giambattista Pignatelli suo padre , e*
» *non immischiato nella eredità del medesimo* ».

Questa decisione s' impugna da Moris con ricorso per annullamento. Egli , riordinando le idee sviluppate ne' suoi mezzi, sembra che voglia sostenere: 1.° Che non avendo il Principe in tempo utile ripudiata la eredità del padre, sia divenuto erede puro e semplice , tenuto ne' beni propri verso i creditori ereditari. Intende Moris per tempo utile il tempo che dava il Pretore, o l' Imperadore a deliberare , confondendo in tal guisa il diritto di deliberare col benefizio dello inventario , incompatibili tra loro secondo il diritto Romano. 2.° Che il Principe avendo adita la eredità del padre, non poteva più godere del benefizio dello inventario. 3.° Che

nella ipotesi avesse potuto goderne, aveva lasciato decorrere il tempo utile per la confezione di quello. 4.° Finalmente che gli atti di erede fatti dal Principe lo facevano decadere da un tal benefizio, nella ipotesi che avesse potuto una volta goderlo, e che in tempo utile lo avesse fatto.

Il nostro lavoro sarà diviso in tre parti. I. Dimostreremo che decorre ancora il tempo utile a favore del Principe a fare lo inventario, e che in conseguenza quello fatto nel 1815 gli sia profittevole, nella ipotesi che un altro inventario, anche più solenne non esistesse, compilato appena morto il Principe Giambatista. II. Che lo inventario del 1815 è un dippiù, avendo il Principe per se un inventario solennissimo fatto immediatamente dopo la morte del padre. Cosicchè il novello inventario è stata una sovrabbondante cautela, utile semplicemente sotto il rapporto di far constare lo stato de' beni della casa di Marsico, nel punto che il Principe vi si accostava per la prima volta. III. Finalmente che il Principe non siasi immischiato nella eredità del padre: quistione di fatto decisa a nostro favore dalla G. C. civile.

Decorre tuttavia il tempo utile a fare lo inventario a favore del P., quindi quello fatto nel 1815 gli sarebbe profittevole, nella ipotesi che ne abbisognasse.

§. II. Del diritto di deliberare, diverso dal beneficio dello inventario, secondo le leggi di Roma. Riunione de' due diritti per le leggi nuove.

Non erasi ancora con legge provveduto, che gli eredi potessero liberamente adire l'eredità, senza restare personalmente obbligati a tutte le gravezze della medesima. Il Pretore, che si faceva un dovere di temperare il rigore del diritto, e di prestare degli espedienti consigliati dalla equità, permetteva che l'erede domandasse uno spazio di tempo per deliberare: *Si tempus ad deliberandum petet, dabo* (1).

Noi intendiamo parlare del diritto di deliberare, che concedeva il Pretore, allorchè gli aventi interesse si rivolgevano contro l'erede. Perciocchè se alcuno non istava, l'erede aveva ben trent'anni per deliberare se gli conveniva accettare la eredità. Questa distinzione è magistralmente rilevata dal Voet.

(1) *L.* 1, §. 1, *D. de jure deliber.*

Quale deliberandi ac haereditatis explorandae jus non ex edicto Praetoris iutroductum est, sed cum haereditatis delata ipso jure competit; et uti facultas adeundi totis triginta durat annis, ita quoque deliberandi jus, ipsi cohaerens haereditatis delationi (1). Da quì a poco renderemo anche più chiaro questo punto, per non ripetere più volte le stesse cose.

L' origine di questo diritto non si conosce con precisione. Di sicuro sol v' ha, che il Pretore l' introdusse; ed allor quando la repubblica Romana la si ebbero gl' Imperatori, gli eredi domandavano il tempo a deliberare al Pretore, o all' Imperatore.

Alcuni autori hanno opinato, che fosse stato introddotto a simiglianza della *crezione*, ch' era quel gravame, che il testatore ingiungeva all' erede di accettare la eredità tra un determinato spazio di tempo, che d' ordinario non eccedeva i 100 giorni, quanti appunto soleva accordarne il Pretore. Il che per altro non toglieva che dall' arbitrio di lui potesse il tempo prorogarsi. *Itaque pauciores centum dierum non sunt dandi* (2).

(1) *Ad pandectas* n. I.

(2) *L.* 1, §. 2, *et L.* 2, *C. De jure deliberandi.*

Giustiniano cangiò in questo punto il diritto antico, ed ordinò, che si potesse ottenere da' giudici, o dall'Imperatore il diritto di deliberare; ma che nel 1.° caso fosse di nove mesi, nel 2.° poi di un anno. Questi termini erano improrogabili (1).

Il diritto di deliberare fu introdotto a favore degli estranei; poichè erano i soli, che avevano la facoltà dl ripudiare una eredità alla quale venivano chiamati. Ma allor quando il Pretore concesse agli eredi *suoi* la facoltà di astenersi, comunicò loro il diritto di deliberare (2): Ed un tal termine durando il figlio poteva anche prendere gli alimenti dalla eredità del padre (3).

Il diritto di deliberare fu riconosciuto un mezzo insufficiente a garantir l'erede. Avvenendo tutto giorno la scoverta di nuovi debiti del defunto non conosciuti dall'erede, mentre durava il tempo utile a deliberare. L'Imperadore Adriano credè ripararci con accordare la restituzione in intiero all'erede, che in età maggiore avesse accettata una eredità, la quale in seguito restasse fortemente oberata da

(1) *L.* 22, §. 13, *Cod. De jure deliberandi.*

(2) *L. Si quis suus* 8, *ff. De jure deliberandi.*

(3) *L.* 9. *D. eod.*

debiti posteriormente scoverti. Oltre questa legge di cui fa menzione GIUSTINIANO nella legge 22. *Cod. De jure deliberandi*, altra simile ne ricorda sua propria, la quale non si legge inserita nella nuova edizione del Codice.

Finalmente colla più volte citata legge 22. GIUSTINIANO stabilì il beneficio dello inventario, che rese incompatibile col diritto di deliberare. Egli dice che fissato il novello beneficio diveniva inutile il diritto di deliberare. Ciò non ostante conservar volle un tal diritto, lasciando all' erede la scelta tra i due (1).

Adunque il diritto di deliberare è cosa diversissima dal beneficio dello inventario, anzi è con esso incompatibile secondo il diritto Romano; e le conseguenze dell' uno nulla han di comune colle conseguenze dell' altro.

In Francia l' ordinanza del 1667 riunì a favore dell' erede il diritto di deliberare col beneficio dello inventario, e congiuntemente passarono nel Codice Civile, ed oggi sono stati ritenuti nelle nostre padrie leggi civili.

---

(1) §. *Et haec* 13, *Cod. De jure deliberandi.*

§. III. Il §. 14. della *L. XXII*, *Cod. De jure deliberandi* parla del diritto di deliberare, e non di quello di fare inventario.

Il paragrafo 14 della più volte citata legge 22, in contrario invocato, il quale prescrive: *et si non intra datum tempus recusaverit haereditatem, omnibus in solidum debitis haereditariis teneantur, et non secundum modum patrimonii*, riguarda quell' erede il quale avesse prescelto il diritto di deliberare, e quindi non potesse valersi del beneficio dello inventario. In conseguenza è malamente il citato paragrafo invocato nella spezie, in cui trattasi di un erede il quale ha dimandato il beneficio dello inventario. Il silenzio serbato, comechè per altro non sapessimo di qual silenzio intenda l' Avvocato di Moris parlare; non mena alla conseguenza, che il Principe di Moliterno debba reputarsi erede puro, e semplice, come il testo dichiara tale quello erede che facesse decorrere il tempo di deliberare senza ripudiare la eredità.

§. IV. Il P. avrebbe avuto trenta anni a deliberare, non avendo il giudice prefinito tempo.

Volendo applicare alla causa le regole proprie del diritto di deliberare, il Principe avrebbe avuto trent'anni a deliberare, non avendo il giudice prefisso alcun tempo.

Non è superfluo ricordare al nostro avversario, che quando il diritto di deliberare non era prefinito dal testatore, ed allora *crezione* appellavasi, o dal giudice, o dall' Imperadore, allora durava trent'anni, quanto la facoltà di adire la eredità. Perciocchè allora ripeteva un tal diritto la sua origine dalla legge, e non dall' editto del Pretore, come in sul principio si è osservato. Val dire che se l' erede era pressato, perchè prendesse qualità, poteva chiedere il tempo a deliberare: questo era definito dal giudice, o dall' Imperadore, nel caso che il testatore fatto non lo avesse. Quando per contrario alcuno interessato nol molestava, allora durante il tempo che adir poteva la eredità, aveva conseguentemente il diritto di deliberare se voleva, o pur no adirla. Giovanni Voet, dopo il luogo testè citato, soggiugne: *Atque ita quoque hodie jus deliberandi, nemine urgente, totis triginta annis*

durare. Egli loda principalmente per autore di questa teoria il FABRO (1). Indi a poco scrive così: *Quod si de aditionis tempore nihil a testatore cautum sit, et voluntatis declarationem urgeant illi, quorum interest, puta substituti, et legatarii, ac praecipue creditores, olim quidem haeredi id tunc petenti praestituebatur a Praetore tempus deliberandi modicum arbitrarium, non minus tamen quam centum dierum; neque novum fuit, ex magna causa iterum ad deliberandum tempus dari, ubi praetori persuasum erat, dies quos primitus praestituerat haud suffecisse* (2).

Adunque volendo appigliarsi alle disposizioni, che concernono il diritto di deliberare in questa causa, ben trent' anni avrebbe avuto il Principe di Moliterni ad astenersi dalla paterna eredità, non avendo il giudice alcun tempo sulle istanze degl' interessati prefisso.

---

(1) *Suo Cod. defin. 6. tit. II.*

(2) *Ad Pand. De jure deliberandi n. 1. e 2.*

§. V. Tempo da fare lo inventario per diritto antico.

Il tempo da fare lo inventario per diritto antico, se si consulta la legge con la quale il suo autor GIUSTINIANO lo stabilì, porta seco qualche incertezza intorno al cominciamento. Egli non è chiarissimo se principi dalla notizia dello aperto testamento, nelle eredità testate, e dacchè l'erede legittimo ha saputo esserglisi deferita la successione nelle intestate (1), o pure dal dì della adizione nell'una e nell'altra (2). Il foro però aveva emendata questa incertezza, e posto il principio del termine dello inventario all'atto di adizione; forse perchè costituente un'epoca più dimostrabile, e più certa che non è quella di una scienza privata.

Odasi l'autorevole testimonianza del presidente FABRO. *Tempus conficiendo inventario praestitutum constat non currere*, NISI AB ADITA HAEREDITATE. *Sed si dolo malo heredis appareat, pro-*

---

(1) *Postquam nota fuit apertura tabularum, vel delatam haereditatem quis cognoverit.* L. ult. Cod. De jure deliberandi.

(2) *Ab adita haereditate.* Vers. sin vero.

tractam hereditatem, cum is citius adire potuisset, pro decurso habebitur tempus etiam quod aditionem praecessit (1). L' unica eccezione era il dolo malo, che bisognava luminosamente provare contro l' erede.

Il DI LUCA reca come cosa da non rivocare in dubbio, che tale sia la intelligenza della Legge di GIUSTINIANO . . . . . . *Cum illud* (inventarium) *ex dicta legis dispositione inchoandum sit infra* 30 *dies POST ADITAM HAEREDITATEM, ac terminandum intra alios sexaginta ut in allegatis* decisionibus *coram Royas* (2). La durata ordinaria del detto tempo era di tre soli mesi, secondo il testo; ne' patrimoni molto ampi, e molto dispersi si distendeva sino ad un anno (3). Il foro però, anche senza questa circostanza, aveva introdotto, che si potesse per giusta causa ottenere qualche allungamento (4).

---

(1) *Suo Cod. Lib.* 6, *Tit. XI*, *Def.* 9.

(2) *Disc. XXI*, *n.*° 4, *De haerede.*

(3) *L. ult. Cod. De jure delib. Lib.* §. 2. *versu*, *et donec tamen.*

(4) FABER, *ubi sup. Def.* 18.

I figli però non avevano bisogno dell' adizione per acquistare la eredità. Essi, allorchè si trovavano sotto la potestà del padre, erano eredi di pieno diritto; ciò non ostante potevano da quella astenersi; quindi fino alla *immistione* non erano definitivamente legati, e potevano rifiutarla. Il celebre FURGOLE: » Per diritto Romano i figli i quali erano in potestà » del testatore divenivano di pieno diritto eredi dalla » morte del padre, o dell' avolo loro . . . Ma non » ostante questa acquisizione eglino avevano la fa- » coltà di astenersi, e di rifiutare la eredità prima » di aver fatto degli atti di erede, poichè essi non » erano irrevocabilmente legati. *Ei qui se non mi-* » *scuit haereditati paternae, sive major sit, sive* » *minor, non est necesse Praetorem adire, sed* » *sufficit se non miscuisse haereditate*, dice la » legge 12. *D. De acquir. haered.* (1). » In conseguenza il tempo a fare lo inventario relativamente a' figli incominciava a decorrere dal dì della *immistione* nella paterna eredità, come per gli estranei dal dì dell' *adizione*. Nel testo della più volte citata legge 22. Cod. *De jure deliberandi* sono ben

---

(1) *Traité de testamens, Tom. II, pag.* 227, *Paris* 1810.

distinti questi due diversi modi: *adeat*, *vel se immisceat*.

Ora il tempo ad adire una eredità durava trent' anni; ed il figlio avea altretanto tempo ad astenersene, quante volte non si fosse immischiato. Quindi il tempo a fare lo inventario durava trent'anni, se l'*adizione* non era seguita da parte dell'estraneo, o l'*immistione* da parte del figlio.

Decorso un tal termine se l'estraneo non *adiva* era prescritta contro lui l'azione *haereditatis petitionis*; e per contrario il figlio non era più nel grado di astenersene, e la sua qualità di erede presuntivo si cangiava in quella di erede definitivo; ciò per altro non toglieva che dallo spirare di un tal termine non corressero ancora a di lui beneficio i termini a fare lo inventario, riguardando il giorno in cui spirava la facoltà di ripudiare, come quello che per opera della legge fissava l'epoca dell'*immistione* nella eredità.

Che il Principe non siasi mai immischiato nella paterna eredità, lo ha consecrato in fatto la decisione della G. C. Civile, e questa parte non può essere soggetta alla censura della Corte Suprema.

L'adizione, come l'immistione si desumono dalla volontà dell'erede, manifestata con parole, o

con fatti. Nel 1.° caso è una pura interpretazione della volontà già annunciata; *et voluntatis quaestio, est quaestio facti*: nel 2.° si cerca dal fatto desumere la volontà; quindi è una interpretazione del fatto stesso. Ritorneremo sopra questo punto, allorchè verrà in proposito parlare degli atti di erede, che s'imputano al Principe.

Seguita dalle cose dette, che costando per fatto di non essersi il Principe immischiato nella eredità del padre, aveva trent' anni a poter fare lo inventario; e quindi poteva utilmente farlo, e portarsi erede beneficiato, allorchè la prima volta ritornò tra noi il 1815, massimamente per le leggi, che trovò in vigore nel territorio, che al legittimo Sovrano piacque di confermare. Leggi che colpirono, e regolarono il suo diritto a far lo inventario, che era tuttavia nella sua interezza, la qual cosa faremo più chiara in prosieguo. E ciò sempre nella ipotesi, che lo inventario il più solenne, che desiderar si possa non fosse stato fatto già prima a capo di pochi mesi della morte del padre.

§. VI. Privilegio di cui godrebbe il P. qual militare secondo l' antico diritto.

Prima di far passaggio al nuovo diritto, e dimostrare l'applicabilità di quello nella presente causa, concordando i suoi principj con quelli del diritto Romano, e della giurisprudenza ricevuta nel foro; piace il rilevare un favor speziale, di cui potrebbe valersi il P. nella qualità di militare, se di più solide ragioni larga copia non avesse.

L'Imperadore GORDIANO aveva accordato ai soldati il privilegio di non mai esser tenuti oltre le forze della eredità. Un tal privilegio fu loro confermato da GIUSTINIANO col §. 15, della citata legge ventiduesima; comechè i militari non facessero inventario, o ne facessero uno, il quale rivestito non fosse delle solennità prescritte.

A prima giunta sembra che GIUSTINIANO col succennato paragrafo avesse esonerato i militari dalle forme dello inventario, e non dall' obbligo di farlo. Ma come l' osservano il CUJACIO, e DIONIGI GOTTOFREDO, e dietro loro tutta la schiera degl' interpreti, i militari non sono mai tenuti al di là delle forze della eredità, ancorchè non avessero fatto inventario, il che sembra evidentissimo dalle ultime

parole del paragrafo suddetto, *et si propter simplicitatem praesentis legis subtilitatem non observaverint.* Il nostro cliente potrebbe giovarsi ancora di un tal privilegio, se la bisogna lo esigesse.

§ VII. Donde cominci il tempo a fare inventario per diritto moderno. Sua durata distinta in quattro spazj.

Il diritto odierno è più stretto dell' antico nella determinazione del cominciamento, ma più largo nel porre l' estremo a cui finisce. Il perchè ne risulta quello stesso che per diritto antico, cioè che possa alcuno fare inventario a capo a trent' anni, durando per tanto tempo l' azione a domandare e adire l' eredità.

Il tempo dello inventario comincia oggidì dall' apertura della successione (1). L' erede ha a contare da questo tempo tre mesi a fare l' inventario, quaranta giorni per deliberare. Ecco i primi due spazj definiti; il primo di tre mesi, il secondo di quaranta giorni anche utili a fare lo inventario. Perciocchè secondo la opinione concorde di tutti gli scrittori, se l' erede non ha fatto l' inventario ne'

---

(1) *Art.* 793, *Cod. Civ.* 712, *Leg. Civ.*

primi tre mesi, può farlo ne' secondi quaranta giorni (1). Opinion fondata sullo spirito della legge, e sostenuta dal tenor letterale degli art. 798 a 800 de' quali andiamo ad occuparci.

Scorsi i suddetti termini (dispone l'articolo 789) *l'erede in caso che venga chiamato in giudizio, può chiedere un nuovo termine.* È questo il terzo spazio il quale è indefinito, ed è rimesso al *potere discrezionale del giudice*, sono parole di Chabot de l'Allier (2). Questo articolo suppone che i creditori, o altri interessati chiamino l'erede in giudizio: altrimenti l'erede può sempre fare lo inventario, e portarsi erede beneficiato, purchè non siasi immischiato nella eredità, o non siavi contro di lui una sentenza passata in cosa giudicata, che lo condanni nella qualità di erede puro e semplice. Che anzi gli vien concessa la fazion dello inventario anche dopo il termine accordato dal giudi-

(1) *Malleville Analyse du Cod. Civ. Art.* 800. — *Dufour Cod. Civ. Art.* 795. — *Chabot de l'Allier Commentaire sur le successions sur l'art.* 795 — *Toullier ec.*

(2) *Cit. opera sur. l'art.* 788.

ce, il che dimostra che un tal termine non è perentorio, nè di rigore. Così dispone l'art. 800, il quale stabilisce, colle limitazioni testè accennate, a favor dell'erede un quarto spazio indefinito, sia che fossero scorsi i primi due *termini*, definiti, *accordati nell'art.* 795; sia che fossero decorsi *i termini conceduti dal giudice in conformità dell'art.* 778, sono le parole del citato art. 800, le quali evidentemente dimostrano un'altra verità, cioè che il giudice può anche accordare più *termini* secondo le circostanze.

Il lodato Chabot de l'Allier nel comento all'art. 787 del cod. Civ. col quale si prescrive che *la facoltà di accettare, o rinunziare* ad una eredità dura trent'anni, dopo aver combattuta la opinione di coloro, i quali opinano che fosse una prescrizione simultanea, sia del diritto di accettare, sia di quello di ripudiare la eredità; cosicchè potrà taluno essere erede, e non esserlo nel tempo stesso: esserlo a fronte de' creditori che gli oppongono il diritto a poter rinunziare; non esserlo riguardo agli eredi di grado ulteriore, i quali per avventura si trovassero in possesso della eredità, ostandogli la prescrizione del diritto di accettare, osserva magistralmente così: *Fraditanto se, ammettendosi,*

conformemente alla mia opinione, che la prescrizione della facoltà di rinunziare, è esclusiva dalla prescrizione simultanea della facoltà di accettare, NE SEGUIRA' CHE L'EREDE PRESUNTIVO POTRA', ANCHE DOPO I TRENT' ANNI, PORTARSI TUTTAVIA EREDE BENEFICIATO, E CIÒ MI SEMBRA GIUSTO; POICHÈ DAL NON AVERE L'EREDE RINUNZIATO AFFATTO NON RISULTA CH' EGLI ABBIA VOLUTO ACCETTARE PURAMENTE, E SEMPLICEMENTE (1).

---

(1) *Cit. opera sur l'art. cit. Vol. III. pag.* 554. — Se sull'intelligenza dell' art. 789 del Cod. è permessa avventurare una nostra qualunque siasi opinione, onde vie meglio stabilire che la prescrizione del diritto di ripudiare, è esclusiva e non simultanea del diritto di accettare, diciamo, che per gli eredi *presuntivi*, ossia *legittimi*, se non ripudiano tra i trent' anni, i creditori acquistano contro di loro diritto ad oppore la prescrizione a poter ripudiare. Gli eredi *presuntivi* se diventano dopo i trenta anni eredi *definitivi*, debbono e esercitarne tutti i diritti; quindi sarebbe il più grave assurdo il costenere che debbono allo stesso tempo considerarsi come non eredi, essendo del pari prescritto il diritto ad accettare. Per opera della legge la qualità di erede *presuntivo* si cangia in quella di erede *definitivo* sotto tutt' i rapporti. Riguardo poi a' successori irregolari, ed agli eredi, o legatarj universali,

Ognun vede come la recata dottrina gode del favor di ogni giustizia, e risponde allo spirito della legge. Quante famiglie non rimarrebbero spogliate per la prescrizione del diritto di ripudiare una eredità dannosa, disprezzata per un lungo corso di anni, se l' erede rimasto definitivamente tale non potesse far uso del beneficio dello inventario!

---

conviene ricordare, che i primi debbono sempre essere inviati in possesso dal giudice (art. 776). Quindi se fra i trent' anni non ne fanno la domanda, contro loro si prescrive il diritto ad *accettare*, non già quello di *ripudiare*. Contra gli eredi istituiti, o i legatarj universali si prescrive ancora il diritto ad accettare, se esistono degli eredi legittimi a' quali la legge fa una riserva, dovendo a questi domandare il rilascio de' beni (art. 1004); e per contrario si prescrive contro di essi il diritto a ripudiare, quando tali eredi non esistano; operandosi in tal caso nella di loro persona il passaggio de' beni di *pieno diritto*, *senza l'obbligo di domandare il rilascio* (art. 1006). In due parole, sempre che l' erede ha, la così detta *saisine legale* si prescrive contro di lui il diritto di ripudiare la eredità; quando per contrario debbe domandarsi il possesso dal giudice, ovvero il rilascio de' beni dagli eredi legittimi con riserva, o senza, contro l' erede, si prescrive il diritto ad accettare.

§. VIII. Ipotesi ultronea. L' erede il quale secondo il diritto antico avesse adito, ma non si fosse imischiato nella eredità, potrebbe fare l' inventario dopo i termini fissati dalla *L. ult. Cod. De jure deliberandi?* Massimamente se costasse dello stato della eredità al tempo dell' adizione?

Giustiniano dice all' erede che stia in dubbio di adire, e d' immischiarsi nella eredità, che non stimi perciò esser necessario usare del diritto di deliberare; ma che l' *adisse* pure, e s' *immischiasse* in quella, purchè faccia lo inventario: *sin autem dubius est utrumne admittenda sit nec ne defuncti haereditas, non putet sibi esse necessariam deliberationem, sed adeat haereditatem, vel se se immisceat; omni tamen modo inventarium ab ipso conficiatur* (1). L' Imperadore adunque col fissare i termini allo inventario ebbe presente un' erede, il quale avendo presa tal qualità manifestando apertamente l' animo suo, trattasse le cose ereditarie come assoluto signore di quelle. Giustamente si elevò quindi in suo pensiero il sospetto della frode allorchè decorsi i termini, l' erede già difinitivamente tale, non avesse per anco fatto lo inventario. *Debet enim*

(1) §. 2. *L. cit.*

(sono parole del grande Perezio) *sibi haeres imputare, quod ejusmodi oneri se subjecerit, omittendo inventarium*: QUAE RES FACIT PRAESUMI HAEREDITATEM FUISSE SUFFICIENTEM EXOLVENDO AERI ALIENO, ET LEGATIS PRESTANDIS, CUM NEMO CREDATUR SE TEMERE IMMISCERE ALIENIS REBUS (2).

Ma ogni sospetto svanisce allorquando l'erede non ha cominciato per immischiarsi, anzi si è tenuto lontano dalla eredità. Là vi è la presunzione della mala fede dello erede, e la supposizione che le robbe ereditarie fossero sufficienti a soddisfare i debiti del defunto. Qui vi è la dimostrazione della buona fede dell' erede, il quale si è astenuto dalla eredità, ed in conseguenza manca ancora il fondamento dal supporre le forze ereditarie capaci, ricavato dall' idea, che niuno voglia immischiarsi in una eredità dannosa, poichè di fatto ciò non è seguito.

E se per avventura costasse per altro modo lo stato della eredità, allora, i dottori ed il foro non han dubitato, che la omissione dello inventario non fosse per pregiudicare l'erede. Il Cardinal di Luca, che più di ogni altro ha saputo convertire in succo,

(2) *In Cod. De jure deliber. n. 12.*

e sangue le massime del diritto combinandole colla giurisprudenza ricevuta, scriveva così: *Clarius vero praemissa procedere dicebam in ac facti specie, ob cessantem fraudis, et occultationis suspicionem, quoniam de tempore* ADITAE HAEREDITATIS, *non aderant bona, quae per dictum haeredem occupata essent, nisi stabilia, quae utpote omnibus exposita, de facili latere non possunt neque dissipari* GREGOR. decis. 169, n. 8. *Ac etiam quia eadem distincte discripta fuerant per ipsum testatorem in testamento, istaque descriptio inventarii vicem habere videtur, ut apud* COCCIN. decis. 151, n. 9, *CAVALER*, decis. 310. n. 7. *ROJAS* decis. 428. *ubi quod* QUANDO CERTUS EST STATUS HAERIDATIS, INVENTARII OMISSIO NON PRAEJUDICAT (1).

FULVIO LANARIO attesta esser questo il modo costante di decidere del nostro S. R. C. *Et supremi judices, et magistratus habentes Regiam potestatem, prout habet S. R. C. ut testatur* AFFLICT. *et* PREGMAT. *Regni possunt omissione inventarii, non obstante, haeredem non compellere*,

---

(1) *Pars.* 2, *De haerede, et de haereditate disc.* XXIII, *n.* 9.

nisi usque ad vires haereditatis (*ut ex* PHIL. MAR. *in decis. Delphin*, 434. *testatur* PHANUT *d.* 3, part. n. 281. *et* CAVAER *pro Genero cons.* 477, *vers. tertio respondetur*): PRAECIPUE QUANDO EVIDENTISSIME CONSTAT JUDICI DE REBUS HAEREDITARIIS, UT NULLA ADFUERIT OCCULTATIO (1). Ora se la omissione dello inventario non recava pregiudizio all' erede, il quale non erasi immischiato; massimamente quando costava dello stato della eredità al tempo dell' adizione; sembra evidente che egli poteva ben farlo dopo i termini fissati da GIUSTINIANO per viemeglio far costare lo stato della eredità medesima, che pur si aveva altronde.

(1) *Repet. feud. add. ad Cap. I, De success. p.* 266, *n.* 38.

§. IX. Circostanze del caso che fanno la sposta dottrina applicabile dal più al meno nella spezie, nella ipotesi, che il P. avesse adito la eredità del padre.

Fingendo un fatto che non esiste, cioè che il P. abbia adito la eredità del padre, crediamo trovarsi in circostanze assai più stringenti per fare a se applicabile la esposta teoria. Ora è a sapersi, che non solo il Principe di Moliterno non si è immischiato nella paterna eredità, ma è stato nella impossibilità di farlo. Assente dal Regno in servizio del sovrano poco stante la morte del padre. Le vicende politiche in capo a un anno portarono che i beni tutti al fisco per confisca si appartenessero. Nè questo è tutto. Il defunto Principe era già soggetto ad una economia due anni innanzi suá morte. Di Sovrano comando il delegato Presidente de Marco procedè all' annotazione e vendita del mobile; in seguito alla descrizione de' stabili per esporli venali. Ad occasione che i beni per la confisca passarono a' demanj, ne fu redatto nuovamente lo stato. E finalmente quando al Cav. D. Vincenzio Pignatelli, per grazia di chi in quell' epoca reggeva la somma delle cose, furono i beni della casa di Marsico restituiti, altra descrizione ne seguì. Aggiungete a tutto ciò la natura, e qualità de' beni, feudali, o sottoposti á

majorato. De' feudi lo inventario esiste ne' registri de' quinternioni : l' esistenza de' beni gravati è comprovata dal testamento, che ingiugne il gravame. Quindi, se tuttavia tra noi le antiche istituzioni durassero, niuno avrebbe osato dire che il Principe di Moliterni dovesse qual' erede del padre esser tenuto *ultra vires haereditarias*, ed il S. R. C. avrebbe reputato utile, anzi superfluo lo inventario, fatto dal P. appena che il potè : *contra non volentem agere non currit praescriptio*. E tanto maggiormente lo avrebbe reputato superflno, quantochè l' annotazione de' mobili, e la descrizione de' stabili fatta dal delegato de Marco per ordine Sovrano erano il *prepollente* di un inventario; ed è questa la vera tesi della causa, come a momenti dimostreremo.

§. X. Nella raffigurata ipotesi il Cod. Civ. è applicabile come legge interpretativa.

Per diritto Romano la ragion della legge favorivano l' erede che non si fosse immischiato a fare inventario dopo i termini da Giustiniano stabiliti. I dottori insegnavano, ed il foro aveva adottato la teoria, che quando fosse certo lo stato de' beni, non fosse di pregiudizio all' erede l' omissione dello inventario.

Tale era lo stato delle cose allorchè fu pubblicato tra noi il Codice civile, che il Principe di Moliterno trovò in vigore al suo ritorno. L'art. 800 di questo Codice ha tolto ogni dubbiezza intorno a questo punto, concedendo all'erede che non siasi immischiato, e che non abbia riportato condanna nella qualità di erede puro, e semplice, il diritto di fare lo inventario, e qualificarsi erede beneficiato. Legge siffatta è dichiarativa in ordine al caso in esame. Perciocchè va incontro allo spirito dell'antico diritto, e dispone quello che i dottori insegnavano, ed il foro aveva ricevuto. Una folla di decisioni della Corte suprema di Francia stabiliscono una tal massima, che tra i canoni di giurisprudenza ricevuta è allogata.

» Il Codice civile ha effetto di legge interpre-
» tativa, o dichiarativa allorchè le sue disposizioni
» sono conformi alle regole anteriori e generali del
» nostro diritto civile (1).

Mille casi specifici reca decisi il Sirey, in cui vedesi ripetuta l'applicazione di questa regola ge-

(1) Decisione del 1 agosto 1815, che cassò una decisione della Corte di appello di Parigi, la quale si era scostata da tali principj Sirey Tomo XV, par. 1, pag. 377.

nerale, de' quali reca uno specchio nelle annotazioni all' art. II. del Codice civile, che la retroattività proscrive.

Vera tesi della causa. Esistenza dello inventario fatto appena morto il P. Giambatista.

§. XI. Per diritto antico padrio la semplice annotazione de' beni teneva luogo d' inventario. Nella specie evvi molto di più.

La parte avversa sfugge l' applicazione del nuovo diritto, e vuole che si giudichi della causa col più stretto rigore dell' antico. Ma ha sì presto obbliato la quotidiana formola del nostro S. R. C. *Adnotatio bonorum stet loco inventari?* E se non la rammenta abbastanza legga pure, nel Capecelatro, che quello autorevole Tribunale così decideva (1). Quindi il Consigliere Staibano: *Heres inventarium non conficiens, poterit se juvare inventario, et bonorum descriptione ab ipso testa-*

(1) Dec. cxxix. n. 16 17 e 28.

tore, sive a creditoribus sive a judice, sive a quovis alio facto, saltem quoad finem ne teneatur ultra vires heereditatis (1). Ed il Cancerio: *Constitutum est pro regula, quod semel ac subest cautio, qua bona defuncti in tuto sint, ne occultentur, aut dissipentur, ea pro inventario sufficit quoad omnis juris effectus* (2). Tale era anche la dottrina straniera: *Ubi patrimonium est certum, et bona sunt jam adnotata tunc non est necessaria restitutio in integrum ad inventarium faciendum, quod tamen aliquo modo dicitur factum, licet non ab haerede, sed ab alio quod tamen juvat heredi, et quoties cessat praesumptio fraudis et occultationis, quia liquet jam alia bona in haereditate non remansisse, haeres non tenetur ultra vires; nam ideo ultra vires tenetur non conficiens inventarium, quia lex praesumit haeredem occultare voluisse res haereditarias . . . .* (3).

Secondo questi principi ha deciso la G. C. ci-

---

(1) *Controv. forens.* 168, *n.* 23. *et seq.*

(2) *Lib, III, Cap,* 2. *n,* 109.

(3) *De labyrinto creditorum Par.* 2, *Cap.* 1, *n.* 3034.

vile, ed ha riconosciuto costante in fatto che nella specie vi era molto più di una semplice annotazione, e perchè nulla vi aggiunga di mio, ecco per tenore le considerazioni sopra questo punto.

» Considerando che fin dal 1800 il fu Principe di Marsico D. Gio. Battista ottenne dal Governo un delegato con le più ampie facoltà di concordare e soddisfare i di lui creditori, che questi non solamente sottopose a sequestro, e prese l'amministrazione di tutti i beni della famiglia, ma procedette finanche alla relazione, e discussione de' creditori di esso Principe, e fra questi delli negozianti Moris.

» Considerando, che appena spirato l'anzidetto Principe di Marsico nel 19 gennajo del 1805, venne ad istanza dell' avvocato della delegazione, incaricato con Real dispaccio il fu Presidente de Marco delegato, perchè avesse proceduto all' annotazione delli beni mobili, e dell' archivio, e di ogni altro oggetto ereditario, e messo in salvo gl' interessi della eredità, e de' creditori. Questo vigilante magistrato coll' intervento dello stesso avvocato della delegazione, di un curatore dato alla eredità giacente del Principe, degli esecutori testamentarj, e di altri interesatti, non solo fece

» eseguire sotto i suoi occhi l'ingiunta annotazione ,
» e la consegna e vendita de' mobili, e semoventi
» ereditarj , per soddisfarsi varj creditori di piaz-
» za , li salarj dovuti alle persone di servizio , e le
» spese funerarie: ma continuò benanche ad ammi-
» nistrare li beni fondi feudali, e burgensatici di fa-
» miglia , e di consenso degl' interessati , e per
» esecuzione di nuovi ordini Sovrani dispose l' ap-
» prezzo , e la vendita de' fondi.

» Considerando in conseguenza di tali opera-
» zioni , che se era una massima ricevuta nel foro,
» che l' annotazione de' beni ereditarj fatta da un
» subalterno per ordine del Giudice star dovesse in
» luogo d' inventario prescritto dalla legge per evitar
» le frodi dell' erede , o per una memoria , e cau-
» tela de' creditori , e del medesimo erede ; molto
» più dovevano , e debbono valere come inventarj
» li dinotati solenni atti di annotazione , consegna ,
» e vendita , disimpegnati da un Giudice delegato
» dal Re , e coll' intervento di coloro che rappre-
» sentavano li creditori , la giacente eredità , ed
» ogni altro interessato.

§. XII. Sotto qual rapporto era necessaria la confezione dello inventario al ritorno del Principe nel 1815, non ostante la solenne annotazione, e descrizione de' beni tutti che gli teneva luogo d'inventario.

Ad onta che morto il Principe Giambatista, si fosse proceduto da un delegato del Re all' annotazione de' beni mobili, ed alla descrizione di tutti i stabili per esporsi in vendita sull' insistenza di tutti i cteditori, ed altri interessati; e che non possa immaginarsi un inventario più solenne. Ad onta, che confiscati i beni i demanj ne fecero uno stato fedele, ch'è stato sotto gli occhi de' creditori, i quali secondo le leggi di quell' epoca venivano soddisfatti da una commissione liquidatrice de' loro crediti in beni fondi ad una determinata ragione. Ad onta che il Cavalier D. Vincenzio Pignatelli, allorchè per grazia ottenne l' avvanzo de' beni della casa di Marsico, procedè immediatamente ad uno stato descrittivo de' beni quali in quel punto li rinveniva; stato che venne depositato nella Cancelleria del Tribunal Civile colle debite proteste di non voler per nulla pregiudicati i diritti, che per propria persona su di tali beni vantava. Di tutte queste cose ad onta, il Principe appena ritornato

fra noi, procedette ad un solenne inventario. Era superfluo ciò fare ha detto la G. C. Civile, e ben lungi dal ricavarne la stranissima conseguenza, che voleva inferirne il Moris, di non esser volevoli i precedenti equipollenti, e prepollenti dello inventario, ha ricordato a lui qnella massima che va per le bocche di tutti : *Quae abbundant non vitiant.*

Or sebbene sotto al rapporto di non poter essere il Principe tenuto ne' propj beni, il novello inventario fosse superfluo; tale però non era sotto il rapporto di far costare per modo indubitato lo stato in cui i beni venivano per la prima volta in sua mano; onde non esser tenuto per i beni mancanti, o in qualunque guisa precedentemente distratti, per le omissioni forse commesse. In nna parola, onde non avesse risposto del fatto altrui, che faceva propio, verso i creditori.

La legge vuole che lo inventario sia fatto dallo erede; comechè possa questi valersi di un inventario precedentemente fatto per non esser tenuto ne' propj beni, se lo riconosce puramente, e semplicemente non è più nel caso di scinderlo, e deve col beneficio soffrire le conseguenze dannose, se non usa la circospezione di verificare nel punto che pren-

de l' amministrazione de' beni inventariati, le omissioni, o le distrazioni precedentemente avvenute.

In questa parte è concorde lo spirito delle antiche, e quello delle nuove leggi, che più di tutte davono la norma al Principe nel momento, che sotto il loro impero egli prendeva col carattere di erede beneficiato l' amministrazione de' beni di famiglia.

Vaglia per tutti l' autorità del sapiente CHABOT DE L' ALLIER, titolo che gli tributa il dottissimo TOULLIER: » È a lui (all' erede) personalmente im-
» posta l' obbligazione, perchè egli deve essere ri-
» sponsabile, se vi sono delle infedeltà o delle ine-
» sattezze; ed altronde dopo l' inventario fatto da
» un terzo possono acquistarsi, o scoprirsi nuovi
» effetti i quali dipendono dalla successione. — Fra-
» ditanto se esistesse un precedente inventario fatto
» regolarmente, basterebbe che l' erede beneficato
» facesse procedere ad un processo verbale di rico-
» gnizione, in cui avesse cura; 1.° di far compren-
» dere tutto ciò che fosse stato omesso, e tutto ciò
» che fosse stato acquistato, o scoperto dopo l' in-
» ventario; 2.° di fare aggiungere la stima degli ef-
» fetti, se essa non avesse avuto luogo nell' inventa-

» rio, 3.° di far togliere gli oggetti inventariati, che
» non si trovassero più nella successione » (1).

Il Principe, come si è veduto, ha fatto molto di più, avendo proceduto ad un novello solenne inventario, non contento dell' annotazione e descrizione, che stavano di quello invece, e di tanti altri equipollenti. E si osa intanto da Moris sostenere che in danno di lui debba rivolgersi la sua estrema lealtà, e circospezione?

(1) *Cit. opet. sull' art.* 794.

Il P. non mai ha adito la eredità del padre, nè ha fatto alcun atto di erede.

§. XIII. Quali requisti debbono concorrere, perchè gli atti fatti dall' erede, sia estraneo, sia figlio, provino l'adizione, o l' immistione.

Giustiniano senza esaminare qual fosse il valore, che le antiche leggi attribuivano alle differenti espressioni per disegnare l' accettazione della eredità, come *cretio*, *additio*, *pro haerede gestio*, *agnitio*, *immistio*, nè la formalità che esse esiggevano, indroddusse un nuovo diritto colle sue instituta, e con molte leggi del digesto, mercè il quale non si esiggeva altro che la volontà, e l'intenzione di portarsi per erede, quantevolte questa volontà, e questa intenzione fossero manifestate con qualche espressione, o con qualche fatto, val dire per un segno univoco esteriore.

Ad oggetto di poter rilevare la *volontà*, e *l' intenzione* dell' erede negli atti da lui fatti, per inferirne se egli abbia inteso portarsi erede del defunto, ravvisiamo nel diritto quattro regole, che formano la chiave di tutta la materia.

La prima che l' adizione della eredità *est magis animi quam facti*; di sorta che si diveniva erede testimoniando con parole, o con qualche fatto, che si voleva esser tale: *gerit pro haerede qui animo agnoscit successionem licet nihil attingat haereditarium* (1). Però, secondochè il rileva il grandissimo Cujacio, allorchè trattavasi di erede *suoi*, acquistando costoro la eredità per ministero della legge, era solamente per gli atti di eredi, che restavano obbligati a' pesi ereditarj, ed in conseguenza l' *immistione* non si faceva come l' *adizione*, *solo animo*, *sed animo et facto* (2).

La seconda regola era, che tutto ciò che non poteva esser fatto *citra jus et nomen haeredis*, induceva accettazione. *Itaque tunc pro haerede geri dicendum esse ait*, *quotiens accipit quod citra nomen et jus haeredis accipere non poterat* (3). Si diveniva adunque erede per ogni atto che non si poteva fare valevolmente, e legittimamente senza avere il titolo, e la qualità di erede.

---

(1) *L.* 88, *D. De acquirenda haereditate.*

(2) *Ad cit. L.* 88, *D. De acquir. haeredit. Lib. I, Quaest. Pauli.*

(3) *L: Pro haerede* 20, §. *Papinianus* 4, *D. De acquir. haered.*

La terza era una conseguenza immediata della precedente; cioè, che quando poteva esser fatto valevolmente, e legittimamente senza avere il titolo, e la qualità di erede, *citra nomen et jus haeredis*, non induceva punto l'adizione. *Si quid quasi non haeres gessit, sed quasi* ALIO JURE DOMINUS, *apparet non videre pro haerede gessisse* (1).

La quarta regola finalmente, che un' atto ambiguo, e dubbio non faceva presumere l' adizione; poichè nel dubbio bisognava appigliarsi al partito che esclude l' obbligazione. *Nisi* EVIDENTER *quasi haeres manumiscerit, non debet eum calumniam pati quasi miscuerit haereditati* (2).

Sembra che le sposte quattro regole possano comodamente ridursi a due: 1. Che l' eredità poteva accettarsi manifestando l' animo di voler ciò fare con parole, o con fatti. 2. I fatti bisognava che fossero univoci, rilevandosi da' medesimi manifesta-

---

(2) *L. Pro haerede* 20. *D. De acquir. hered.*

(1) *Vedete* COJACIO *sulla legge* 87, *D. De acquir. haered. Lib.* 10, *respons. Papin.*

FURGOLE *cit. oper. Vol. II. pag,* 274, *e seg.*

L. 42. §. *Ult. D. De acquir. haeredi.*

mente la intenzione di voler essere erede, senza che potessero ripetere la loro origine da un diritto diverso, proprio dell' erede, indipendente da tal qualità.

Le nuove leggi han serbato i stessi principi, portandovi maggior precisione, e qualche leggiera modifica, come è agevole il rilevare dal loro confronto con le antiche. Esse han distinto l' accettazione espressa dalla tacita: distinzione che non faceva il diritto Romano, comecchè sia piaciuto ad alcuni scrittori di ravvisarvela, essendo egualmente espressa l' accettazione, sia che dalle parole, o da' fatti risultasse misurando la cosa dall' effetto, e non da' mezzi per conseguirlo. La 1. cioè l' espressa, consiste nell' assumere il titolo, o la qualità di erede in un' atto autentico, o privato. Le semplici parole non bastano, a differenza del diritto Romano. La 2. poi, ossia la tacita, si avvera col concorso simultaneo di due circostanze: la prima che l' atto supponga necessariamente la volontà dell' erede di accettare la eredità; la seconda che un tale atto far non poteva se non colla qualità di erede (1).

(1) Art. 778.

Quindi è evidente che quando l'atto possa farsi *citra jus, et nomen haeredis*, il nuovo diretto uniformemente all' antico dispone che non vi sia immisione, gestione *pro haerede*, accettazione di eredità (1).

§. XIV. Assunti di Moris.

Al lume degli esposti principi, esaminiamo gli assunti di Moris. Egli assume, 1.° Che non mai il Principe avrebbe potuto fare lo inventario, avendo adito la eredità del padre puramente, e semplicemente, domandando, ed ottenendo il decreto di preambolo. 2.° Che nella ipotesi avesse goduto del diritto di fare lo inventario, i termini sono trascorsi, dovendo questi computarsi dalla interposizione del decreto di preambolo. 3.° Finalmente che siasi immischiato nella eredità, alienando, e disponendo da Signore assoluto di moltissimi cespiti ereditarj. Noi daremo a questi assunti risposte solide quanto brievi.

(1) Vedete Chabot de l'Allier, cit. opera sull'art. cit.

§. XV. Il Principe non ha mai adito l'eredità del padre.

1.° La eredità si adiva coll'animo, il quale doveva manifestarsi *evidenter* dall'atto fatto dall'erede. Dunque non vi poteva essere adizione quando si manifestava la contraria volontà in quell'atto da cui si voleva desumere l'adizione. Più era indispensabile, che l'atto non potesse attribuirsi ad altro diritto, che a quello di erede. Dunque se l'atto era figlio di altro diverso diritto, non portava accettazione della eredità. Così per diritto vigente all'apertura della successione, di cui si tratta; non diversamente pel diritto di oggidì.

Morto il Principe di Marsico Giambatista, mentre i beni di sua casa erano amministrati da un delegato nominato dal Re, l'attuale Principe Gironamo domandò per lo mezzo di un proccuratore sig. D. Raffaele Marancia, di un suo proccuratore D. Tommaso Calenda, la spettanza de' maggiorati del tritavo Girolamo, del fratello del tritavo Fabrizio, dell'avolo anche di nome Girolamo, i quali avevano soggettiti a' vincoli fedecommessarj tutti i burgensatici, il prezzo de' feudi respettivamente da essi acquistati, e per fino i mobili, e gli oggetti preziosi. Domandò al tempo stesso il preambolo *in feudalibus* in forza della legge della inve-

stitura. Disse espressamente, che mentre lodava la dilicatezza del padre suo, d' ingiungerli nel testamento l' obbligo di pagare tutti i suoi debiti, pure non intendeva di riconoscerlo, e che in onore della memoria del padre avrebbe proccurato di fare quanto poteva in pro de' creditori di lui. All' uopo si esibirono i testamenti de' fondatori de' majorati solamente; quello del padre non mai. La G. C. della Vicaria accordò il preambolo *in feudalibus*, e la spettanza de' maggiorati surriferiti, *cum reservationibus contentis in supplicationibus* fol. . . .

Di vero è la prima volta che si osa sostenere, che mostri animo di accettare la eredità puramente, e semplicemente, colui il quale sconosce il testamento del defunto, e chiede solo quello che per proprio diritto gli appartiene.

2.° Si ripiglia, la domanda del preambolo in *feudalibus* porta qualità di erede universale, in conseguenza basta essere erede *in feudalibus* per esserlo simultaneamente *in allodialibus*. Domandiamo perdono. Il feudo poteva star bene diviso dall' allodio, nè il successore in *feudo* reputavasi successore *in universum jus defuncti*, *sed in ipso feudo*, *licet cum qualitate haereditaria*. Quindi il feudatario poteva avere un erede *in feudalibus*, ed un

altro in *allodialibus*. Ed il collaterale poteva prendere il feudo, e ripudiar l'allodio.

La teoria feudale relativamente al caso in esame, era ben altra. Il solo figlio non poteva prendere il feudo, e ripudiare l'allodio, ma doveva prenderli entrambi, o entrambi rifiutarli. Cosicchè chiesto il feudo non poteva più ripudiar l'allodio. Ma ella è cosa ben diversa l'accettare una eredità, dal non poterla ripudiare; e li dover essere erede puramente e semplicemente, ovvero potersi valere del benefizio dello inventario.

Così per diritto Romano i servi non potevano ripudiare la eredità del padrone, che gli aveva istituiti eredi; nè perciò poteva dirsi che essi volontariamente l'avessero accettata; che anzi il Pretore accordò loro il beneficio della separazione de' patrimonj: beneficio, che non poteva aver luogo, quando alla *necessità* di essere eredi, si fosse congiunta la manifestazione della volontà di volerlo essere.

Così per diritto antico, e più chiaramente per diritto nuovo, l'erede presuntivo, che fra i trent'anni non ha ripudiata la eredità, fa prescrivere contro di lui il diritto a poterlo fare; ciò non ostante malamente si direbbe che egli abbia accettata volontariamente la eredità deferitagli. Nè dal non esser più

nel grado di poter ripudiare, come di sopra si è dimostrato, ne deriva la conseguenza che debba reputarsi erede puro e semplice; ma può benissimo far lo inventario, dopochè ha perduto il diritto di poter ripudiare la eredità medesima: il che abbiam osservato di sopra. Sono cose diversissime tra loro il non poter ripudiare, e l'avere accettato una eredità, il dover essere erede dal non potersi valere del benefizio dello inventario. Aggiungete che secondo il diritto Giustinianeo, l'adizione, e l'immistione non erano di ostacolo a fare lo inventario: *adeat, vel se immisceat, conficiat tamen inventarium.* Ed il termine a farlo correva dopo l'*adizione*, o *l'immistione.*

3.° Abbiamo osservato col principe de giureconsulti, che avendo i figli il possesso de' beni ereditarj dalla legge, per essere difinitivamente eredi del defunto genitore, vi voleva l'*immistione*, la quale consisteva *animo et facto*, non già l'*adizione* che *solo animo consistebat.*

4.° Dalle cose dette ne' precedenti numeri 2 e 3 risulta evidentemente 1.° Che avendo chiesto il Principe, ed ottenuto il preambolo in *feudalibus*, non possa più ripudiare gli allodj; ma non già che

abbia accettata la eredità del padre. 2.° Che il non poter ripudiare una eredità non importa di necessità, che si debba essere erede puro, e semplice. 3.° Che per diritto Giustinianeo, allora vigente, l' adizione, o l' immistione non erano di ostacolo a fare lo inventario, anzi dal momento che era seguita l' una, o l' altra decorreva il tempo a far lo inventario. 4.° Che trattandosi di un figlio era necessaria l' immistione, non già a togliere il beneficio dello inventario, ma a segnare il termine del suo cominciamento. E da questi principj tutti ne discende la ineluttabile verità, che non essendosi il Principe immischiato nella eredità del padre, il che è stato riconosciuto da' giudici sovrani del fatto, poteva in ogni tempo fare lo inventario, e portarsi erede beneficiato del padre stesso.

5.° Concedasi che possa darsi adizione contra la volontà manifestata di volere adire la eredità; che non fia d'uopo la immistione da parte del figlio, e basti la sola dichiarazione dell' animo suo; qual sarà la conseguenza di tutte queste ipotesi, allorchè lo stato della eredità vien dimostrato altronde, e rimosso ogni sospetto di frode da parte dell' erede, anzi provata la impossibilità di commetterla, e la massima lealtà dell' erede? Ce la insegnano i dottori ed il Foro,

e noi l' abbiamo riportata di sopra; cioè che non sia di pregiudizio all' erede il non fatto inventario, e che oltre alle forze della eredità non sia tenuto. Basterebbe la qualità di beni stabili, non essendone facile la occultazione. Basterebbe la designazione de' beni dataci da' fedecommettenti. Basterebbe la descrizione della tavola del feudo, e la indicazione delle sue parti, che si rattrova là ne' quinternioni della R. C. Prove tutte irrefragabili e ridondanti a fronte di quelle, che si esiggono in simili circostanze. Ma quando poi si richiami alla memoria che, appena morto il Principe Giambatista si procedette dal delegato dato da S. M. al defunto Principe, all' annotazione del mobilio, ed alla descrizione de' stabili per esporsi venali colla intelligenza di tutti i creditori, fra i quali il Sig. Moris; che costui insiem cogli altri fe graduare, e discutere il suo credito, e che oltre a ciò ha egli piatito col curatore dato alla eredità giacente del Principe Giambatista, bisogna confessarlo, non si può resistere ad un sentimento d' indignazione che si eleva nostro malgrado dal fondo del cuore.

6. Continuando la ipotesi che il preambolo in *feudalibus*, e la spettanza de' beni soggetti portassero l' adizione della eredità libera, non potrà negarsi che il Principe nella sua dimanda dichiara di

non voler riconoscere il testamento del padre: questa dichiarazione valerà almeno come una protesta, per le conseguenze che da quell' atto si avrebbero potuto contro di lui indurre: protesta la quale toglieva all' atto la forza di sublimarsi ad atto di erede, poichè lungi di provare la chiara intenzione dell' erede di volere accettare la eredità, dimostrava il contrario. » Così (sono parole del FURGOLE) » ogni atto, qualunque si fosse, era incapace (secondo il diritto Romano) di produrre l' adizione, » se esso non rendeva una prova chiara dell' intenzione, e della volontà di portarsi per erede ».

» *Ecco perchè l' erede allorquando faceva » qualche cosa con protesta, che egli non intendeva essere erede*, *ED ALLORQUANDO DICHIARAVA, CHE NON LO FACEVA COME EREDE, NON » FACEVA PUNTO ATTO DI EREDE* (1). Questa teoria è fondata sulla *L. Pro haerede* 20, §. 1, *D. De acquirenda haereditate. ET IDEO SOLENT TESTARI LIBERI QUI NECESSARII EXISTUNT, NON ANIMO HAEREDIS SE GERERE QUAE GERUNT, sed aut pietatis causa, aut custodiae causa, AUT PRO SUO* etc.

---

(1) Cit. op. vol. II, pag. 294.

A prescindere dalla protesta dell' erede, anche quando non l' avesse fatta, bastava che l' atto potesse attribuirsi ad altro diritto proprio, per escludere l' idea che fosse un atto di erede.

» Non si riconosceva (seguita lo stesso FURGOLE) atto di erede in ciò che era stato fatto da » colui che aveva *un' altro titolo che quello di* » *erede* (1). *Si quid quasi non haeres agit*, *SED QUASI ALIO JURE DOMINUS*, dispone la stessa L. 20. poco stante citata.

» In una parola (chiude così il suo dire) » bisogna sempre rivenire a questa regola, *che* » *non possono darsi atti di erede, se la vo-* » *lontà, l' intenzione, e la destinazione di por-* » *tarsi per erede non risulti chiaramente di ciò* » *che l' erede facesse trattando gli affari della* » *eredità* (2). »

Il Principe non solo chiese il preambolo in *feudalibus* e la spettanza de' maggiorati, *quia alio jure dominus*; ma rimovendo da se il testamento del padre, fece con ciò assai più di una semplice protesta, onde allontanare gli equivoci intorno al-

(1) Loc. sup. cit.
(2) Loc. cit.

l' atto , che faceva , se per avventura non fosse di per se stesso abbastanza chiaro , e figlio di ben' altro diritto che quello di erede.

7.° Ma qual prova più irrefragabile di non avere il P. adito la eredità del padre, quanto quella di vedersi destinato un curatore alla giacente eredità di lui, il quale intervenne con tutti i creditori, e gli altri interessati all' annotazione de' mobili, ed alla descrizione de' stabili , e con esso lui ha pur piatito il Moris?

8.° Dopo aver spiegato tanta pompa di ragioni, dirò anche l' altra, che nella ipotesi l' avvocato Marancia proccuratore del Calenda, proccuratore del Principe avesse, non già fatto quel che fece, ma adita espressamente la eredità libera del defunto Principe, siffatta adizione non sarebbe stata valevole?

Il Cujacio sul titolo del Codice *De jure deliberandi*, sostiene non potersi secondo il diritto Romano accettare la eredità per proccuratore. La glossa sulla L. 90 insegna, che in questa legge bisogna leggere *per procuratorem* in luogo di *per curatorem*; in conseguenza dichiara, che non possa la eredità adirsi per un proccuratore, sia generale, o speciale. La ragione però che ne assegna il glossatore Accursio lo pone in contraddizione del Cujacio,

mentre a prima giunta sembrano di concorde parere. Perciocchè egli, l'ACCURSIO, sostiene non potersi accettare per proccuratore, sul fondamento che appena scritto l'atto di procura dall'erede, è manifesto l'animo suo di volere adire la eredità, nè altro resta a fare al proccuratore; e per contrario CUJACIO nega assolutamente ogni effetto all'atto.

Lasciando pure il CUJACIO stiamo alla contraria dottrina dell'ACCURSIO. Sarà sempre vero che l'erede debba incaricare espressamente il proccuratore di adire in suo nome la eredità. Ma dov'è il mandato del Sig. Calenda, il quale costituì proccuratore l'avvocato Marancia? Quali sono le facoltà che gli furono comunicate? Moris dovea provare tutto ciò, perchè egli imprese a sostenere la qualità di erede puro e semplice in persona del Principe; perchè la G. C. civile colla sua decisione interlocutoria, a norma della legge, mise a di lui carico tal pruova.

Egli ciò non avendo fatto rimane non giustificata all'occhio del Magistrato la qualità in Calenda di proccuratore del Principe ad adire la eredità del Padre, e quindi dovrebbe riguardarsi come non avvenuta l'adizione, nella ipotesi che l'avesse pur fatta l'avvocato Marancia sostituito proccuratore del Calenda.

§. XVI. Il P. non ha fatto atti di erede.

Passando a ragionare degli atti di erede, i quali privano il Principe del beneficio dello inventario, vuolsi osservare, che secondo il diritto Romano l'adizione, o l'immistione fatta puramente, e semplicemente non era d'impedimento alla confezione dello inventario, sì bene segnavano il termine del suo cominciamento. Diversamente per diritto nuovo, gli atti di erede fatti prima dello inventario suppongono che l'erede abbia deliberato di non volersi valere di un tal beneficio; quelli fatti durante la confezione suppongono un cambiamento di volontà; in fine quelli fatti dopo l'inventario, i quali escono dalla sfera degli amministrativi, suppongono la rinunzia al beneficio dello inventario stesso. Dunque gli atti di erede pregiudicano in tutti i tempi secondo il diritto odierno, ed impediscono la confezion dello inventario, o producono il decadimento dal suo benefizio. Non possiamo essere più rigorosi ne' principj di diritto. Ma la quistione è tutta nel fatto, e basterebbe dire innanzi alla Suprema Corte, che i giudici del merito l'han definito contra del Moris, dichiarando il Principe non immischiato nella paterna eredità, dipendendo gli atti da lui fatti

da' diritti proprj , *citra jus , et nomen haeredis.* Pure ad esuberanza osserveremo, che non è possibile dare una diversa intelligenza agli atti che s' imputano al Principe.

Detti atti sono : 1.° una vendita di alcuni fondi siti nel territorio dell' ex feudo di Picerno, fatta da D. Domenico Calenda il dì primo settembre 1815 ; 2.° altra vendita fatta dallo stesso a diverso compratore lo stesso dì , e di beni della stessa natura. Il mandato di proccura è scritto il dì 11 Ottobre dello stesso anno , venti giorni prima la confezione dello inventario che seguì il dì 31 Ottobre di quel l'anno : 3.° una convenzione in doppio originale in data de' 25 Aprile 1816 col zio del Principe , Cavalier D. Vincenzio Pignatelli per duc. 14400 nella quale accordò il Principe a costui la facoltà di aggiudicarsi per la corrispondente quantità tanti fondi degli ex feudi di Marsico , Moliterni , Sarcone e S. Chirico , esclusi il Marmo , e Picerno. 4.° Finalmente un certificato del Real Tesoro de' 18 Settembre 1819 comprovante la vendita di 36000 ducati d' inscrizioni sul gran libro ; ed un istrumento de 15 Agosto dello stesso anno , con cui si accordava allo stesso D. Domenico Calenda la facoltà di eseguire tal vendita.

Basterebbe per tutti questi atti osservare, che essi sono caduti sopra beni una volta feudali, e soggetti a fedecommesso, i quali al Principe per proprio diritto si appartenevano, e che per le leggi eversive della feudalità, e de' fedecommessi ne poteva disporre a suo talento; quindi le alienazioni consentite sono state fatte *citra jus, et nomen haeredis*. Aggiungnete, che il P. in tutti questi atti non ha preso altro carattere che quello di chiamato per proprio diritto a' beni una volta fedecommessi, e feudali, colle più ample proteste, che possono immaginarsi. Così i fondi venduti da Calenda sono ex feudali. Così il prodotto delle partite di arrendamento erano così espressamente sottoposte a fedecommesso. Così i fondi designati per la soddisfazione de' duc. 14400, dovuti al Cavalier Pignatelli sono parimenti exfeudali; e quindi voglio pure supporre che un tal debito fosse proprio del Principe, mentre di fatti non lo è, ed or ora ne vedremo la natura privilegiatissima e sopra i feudali, e sopra i burgensatici fedecommessi: Basterebbe, ripeto, rinvenire nel Principe *aliud jus* a fare questi atti; ma vi è molto di più.

1.° I fondi venduti da Calenda qual proccuratore del P. sono identicamente i medesimi asse-

gnati alle di lui zie monache per i loro livelli dalla Commissione de' demanj, de' quali furono fin da quel tempo immesse in possesso con verbale di usciere de' 14 novembre 1814 redatto nelle debite forme. Ora queste dame riconoscon la vendita fatta dal Principe qual di loro proccuratore, e gli retrocedono quant' altro era tuttavia presso di loro, ritornando alla ragione degli antichi assegnamenti vitalizj. Tanto rilevasi da pubblico istrumento stipulato il di 1. luglio 1818 per gli atti di Notar Raffaele Avossa di Napoli.

Inutilmente ad abbattere la forza di questo istrumento si dice, che fu fatto posteriormente per ajutare il Principe nella situazione in cui rattrovavasi, e che in conseguenza non vi fu mandato delle zie precedente alla vendita fatta da Calenda: sia pur così: *ratihabitio pro mandato valet, et confirmat ea quae antea gesta sunt.* L' erede che vende la cosa altrui non fa atto di erede; potrà solo esser tenuto de' danni ed interessi a nome proprio, come erede non già, verso il proprietario, o verso il comperatore, il quale soffrisse evizione. Quando poi il vero propriatario conferma l' alienazione fatta dall' erede, costui vien reputato proccuratore di lui fin dal principio, e la vendita acquista la sua perfezione.

È indifferente adunque, che il mandato abbia preceduto; ovvero sia susseguita la ratiabizione. Solo bisogna osservare se i fondi venduti dal Principe sono quegli stessi, che alle zie si appartenevano, e de' quali fin dal 1814 erano in possesso. Ciò rilevasi dalla ispezione oculare degli strumenti di alienazione, messi in paragone coll' atto di possesso de' 14 Novembre 1814. Questo fatto è stato verificato dalla G. C. civile, e non lice dubitarne. Dunque il Principe oltre il diritto di chiamato a' fedecommessi, per la volontà de' suoi maggiori, ed a' feudi per la legge della investitura, ha per se un altro diritto da cui propriamente derivano le distrazioni de' fondi fatte da Calenda, *citra jus*, *et nomen haeredis*.

2.° Quanto alla convenzione col Cavalier Pignatelli, prescidendo che si promette la dazione *in solutum* di alcuni fondi non ereditarj; il credito del Cavaliere non riguardava la eredità libera, sì bene era efficiente i fedecommessi ed i feudali; cosicchè non è che il Principe ha pagato un credito suo con robba ereditaria, o un creditore ereditario con robba anche dell' eredità, ovvero finalmente un credito ereditario con robba propria: quali atti tutti i conoscitori del diritto sanno che si tengono in conto di atti di erede. Ma ha pagato un creditore afficiente

i beni che per proprio diritto gli appartenevano; ossia un creditore in certo modo suo con robba sua.

Al mondo non vi può essere un atto più luminoso di quello passato tra il Principe ed il Cavalier Pignatelli per dimostrare, che ha fuggito come la peste la qualità di erede del padre. In esso leggesi che per i D. 600 accresciuti dal Principe Giambatista, debba il Cavalier D. Vincenzo rivolgersi contrò la eredità libera di lui.

Non è superfluo qui recare la considerazioni della G. C. civile intorno agli atti di erede, che si attribuivano da Moris al Principe.

» Considerando gradatamente nella seconda ve-
» duta di fatto, se siasi Moliterni immischiato nella
» eredità libera paterna; ha osservato la G. C. che
» comechè si avesse egli spedito il preambolo fin dal
» 1805, *si astenne però d'immischiarsi* nella me-
» desima. Egli permise che continuato avessero nel-
» l'amministrazione il delegato ed il curatore della
» eredità giacente; sino a che li beni tutti di fami-
» glia vennero sequestrati ed incamerati al demanio.
» Ed essendosi successivamente restituiti dallo stesso
» Demanio al di lui zio cavalier Pignatelli, ed in
» parte aggiudicati alle sue zie religiose, ei lungi
» d'impugnare tali atti venne a riconoscerli, ed a

» contrarre con li medesimi col carattere *di chia-*
» *mato agl'antichi maggiorati e fedecommmessi*,
» e come *estraneo creditore*, *o qual procuratore*
» *delle stesse sue zie* -- Considerando ancora sulla
» stesa veduta di FATTO, che tutti gli atti d' imistione
» che attribuiti si sono al Principe di Moliterni *ven-*
« *gono accompagnati da espresse ed energiche*
» *riserve*, *che non intendeva immischiarsi nella*
» *eredità libera paterna*, e non commerciavansi e
» distraevansi taluni beni, *che perchè appartenenti*
» *agli antichi maggiorati*, *e fedecommessi*, *ed*
» *a lui personalmente dovuti.* »

§. XVI. Obbiezioni, e risposte.

I fedecommessi erano *in praetio*, in conseguenza il Principe era un semplice creditore, e vendendo i corpi ex feudali non ha potuto farlo, che colla qualità di erede, mentre il creditore non può vendere la cosa sulla quale gravita il suo credito. Più risposte.

1.° Quegli il quale aveva diritto al prezzo del fondo, non era un creditore al pari di ogni altro, ma *nomine tenus* differiva dal vero proprietario, dappoichè tutto l' utile era suo, ed al possessore del corpo del feudo rimaneva un nome vano, e senza effetto.

2.° Ciò per altro potria avere qualche fondamento, allorchè non vi fosse nel Principe la riunione della doppia qualità, quella di spettatario del prezzo, e di padrone del corpo per la legge della investitura. Niuno è creditore di se medesimo. Il Principe qual chiamato dalla investitura era il debitore del prezzo a favore de' majorati; qual chiamato a' majorati medesimi era creditore del prezzo stesso. Eccolo quindi assoluto Signore di tutto; e il credito a favore del majorato non risorgeva, se non nella ipotesi, che le antiche istituzioni durando il chiamato a' fedecommessi fosse stato diverso dal successor feudale. Ridotti i beni della casa di Marsico nelle mani del Principe per la riunione in lui della doppia qualità di spettatario de' fedecommessi di famiglia, e di chiamato dalla investitura alla succession feudale; il dominio di essi divenne nella sua persona incommutabile collo scioglimento de' vincoli fedecommessarj, e coll'abolizione della feudalità.

3.° Ad abbattere poi interamente la difficoltà si osservi, che, comecchè il successore *in feudalibus* trovasse la qualità ereditaria *in ipso feudo*, mercè la quale fosse tenuto *usque ad concurrentem valorem feudi*, se pigliasse il solo feudo, e non già

l' allodio, ovvero avendo l' uno e l' altro facesse lo inventario; nella specie il valore de' feudi era intangibile, ed al Principe *proprio jure* si apparteneva, perchè incardinato a' majorati di famiglia. Adunque la obbiezione reggerebbe in qualche modo, se versassimo nel caso, che il prezzo de' feudi dagli acquirenti rispettivi non fosse stato con stettissimo fedecommesso vincolato. Dunque il Principe aveva per se il corpo de' feudi intangibile qual chiamato dall' investitura, aveva il valor de' feudi egualmente intangibile, perchè avvinto dai legami fedecommessarj.

4. Ma lasciando stare il diritto, usciamo per la via del fatto della controversia: 1. riguardo alle distrazioni fatte dal Calenda il Principe ha venduto robba divenuta incommutabilmente delle di lui zie monache. 2. Relativamente alla convenzione fatta col zio Cav. D. Vincenzio, aveva costui per diritti proprj afficienza sopra i fedecommessi, e sopra i feudali. La convenzione porta seco una utilità evidentissima; talchè se fosse stata fatta con un creditore ereditario, su di roba ereditaria, il Principe avrebbe agito da prudente padre di famiglia, recando un vantaggio ai creditori della eredità. In essa ad esuberanza si legge la più ampla e formale protesta,

di essere cioè divenuto il Principe a quell' atto, e di fatto era così, perchè trattavasi di un negozio il quale versava sopra gli antichi maggiorati ed *ex-feudali* della famiglia, e che nella qualità di chiamato agli uni, ed agli altri contrattava collo zio. Ed è marcabile, che il Principe non da' beni di presente, ma promette di dare in pagamento parte di que' beni, che nella liquidazione de' suoi diritti contro la eredità beneficiata, gli sarebbero definitivamente appartenuti. La convenzione adunque è rimessiva all' esito del giudizio da farsi in contraddizione de' creditori, col curatore che verrebbe dato alla beneficiata eredità, secondo il disposto delle leggi di procedura (1). E chi mai può impedire all' erede beneficiato di disporre di que' beni, che nella discussione delle sue pretenzioni contra la eredità beneficiata verrà dichiarato un giorno di appartenersegli? 3. Finalmente le cedole vendute erano il prodotto delle partite fiscali *sub verbo signanter* sottoposte a fedecommesso.

(1) *Art.* 996, *Cod. di proced. civ.* 1072, *Leg. civ.*

§. XVII. Il giudicare se l' erede aveva Aliud jus a fare l' atto, da cui si vuol desumere la qualità ereditaria, è quistione di fatto e non di diritto.

Il giureconsulto Macro sotto al titolo del Digesto, *De sententiis quae sine appellatione rescinduntur*, ci lasciò scritta la distinzione che passa, tra la sentenza profferita *contra jus constitutum*, e quella *contra jus litigatoris*. Nel 1.° caso non eravi bisogno di appellare; la sentenza era nulla di pieno diritto. *Cum contra sacras Constitutiones judicatur: appellationi locus non est*. Nel 2.° Caso poi era necessaria l' appellazione, perchè la sentenza potesse riformarsi. *Quod si de jure suo probantem admiserit, sed idcirco contra eum sententiam dixerit.... de jure litigatoris pronuntiasse intelligitur*. L' esempio che reca il giureconsulto è di un uomo che voleva scusarsi da un ufficio, o dalla tutela, *beneficio liberorum, vel aetatis, aut privilegii*, ed il giudice sentenziò: *neque filios, neque aetatem, aut ullum privilegium ad muneris, vel tutelae excusationem prodesse*: ecco deciso del diritto costituito: *de jure constituto pronunciasse intelligitur*. Ma se per contrario il

giudice lo avesse ammesso a provare il suo diritto, ed avesse poscia profferita sentenza, colla quale avesse negato, *cum de aetate sua*, *aut de numero liberarum probasse*, la sentenza non offenderebbe *jus constitutum*, ma *de jure litigatoris pronunciasse intelligitur* (1).

Il ricorso per annullamanto di oggidì compete in que' casi appunto, in cui per diritto Romano le sentenze senza appellazione si rescindevano (2). Val dire, che il ricorso per annullamento compete avverso quelle sentenze profferite *contra jus constitutum*, non mai avverso quelle, *contra jus litigatoris*. Il mal giudicato non apre l' adito alla cassazione.

Sembra che il giureconsulto Macro abbia scritto pel caso nostro. Moris sosteneva che il Principe dovesse reputarsi erede puro e semplice; la G. C. civile mise a di lui carico la prova del fatto. Egli produsse que' titoli de' quali abbiam fatto la disamina. La G. C. civile non ha detto *colui*, *che vende*, *che dà in pagamento la roba ereditaria non fa atto di erede*. Questa sarebbe la decisione proffe-

---

(1) L. 1, §. 20.

(2) Vedete Merlin repert. alla parola *cassation*.

rita *contra jus constitutum*, suscettibile di annullamento. Per contrario la G. Corte ha detto a Moris, *non hai provato la distrazione de' beni ereditarj, poichè gli atti che hai prodotti derivano da altro diritto : essi sono stati fatti* CITRA JUS, ET NOMEN HAEREDIS. Se il fatto stesse altrimenti sarebbe offeso *jus ligatoris*, il che non forma materia di esame per la Corte Suprema. Ma per buona ventura il fatto sta come lo ha stabilito la G. C. civile, e quindi neppure il *jus ligatoris* è stato offeso.

La legge antica e nuová non han definiti gli atti, i quali portassero indubbitatamente la qualità di erede. Essa si è contentata di stabilire alcuni discernicoli, colla guida de' quali *definire*, se l'atto porti qualità ereditaria, *o no*. Per inferire da un atto la qualità di erede, è necessario, come si è osservato, il concorso di due circostanze. 1. *Che l' atto supponga necessariamente la sua volontà di accettare la eredità*; 2. *e che l' erede non avrebbe il diritto di fare tale atto, se non colla qualità di erede*. Se il giudice riconoscesse in un atto il concorso di questi due requisiti, e negasse che fosse produttivo di qualità ereditaria, allora offenderebbe la legge: ma quando il giudice dicè di non ravvisare in fatto il concorso delle indicate condizioni, riconosce la

prova del contrario. In tal riucontro il giudice dichiara, 1. che *l' atto non suppone necesariamente la volontà di volere accettare l' eredità* : ecco decisa una quistione di volontà : ecco fatta una pura interpretazione: 2. e nel tempo stesso dichiarara, che egli ha *per fatto ritrovato in persona dell' erede* L' ALIUD JUS, *in forza del quale poteva fare quell' atto,* CITRA JUS ET NOMEN HAEREDIS. Ecco similmente una indagine di puro fatto. In una parola i due requisiti, che la legge vuole perchè l' atto sia di erede, il giudice deve ritrovarli costanti in fatto, e quando dichiari di aver rinvenuto il contrario, decide in fatto, e non in diritto.

§. XVIII. Conchiusione.

Se l' amor di parte non c' inganna, sembra avere i proposti assunti con evidenza dimostrati. I. Il Principe avrebbe tuttavia tempo a fare lo inventario, perchè non mai si è immischiato nella eredità del padre; perchè gode del favore dell' antico diritto accordato a' militari; perchè lo stato della eredità del tempo dell' adizione, nella ipotesi che fosse pure avvenuta, è costante per la natura, e qualità de' beni, prescindendo dall' annotazione di quelli, che costituiscono per lui il più solenne inventario. Il favor delle nuove leggi intorno alla maggior durata del tempo a fare inventario, è ancora a lui applicabile, essendo in questa parte dichiarative delle antiche, e confermanti la giurisprudenza ricevuta per circostanze assai meno stringenti di quelle che concorrono nella presente causa. È questa la parte ipotetica. II. Passando alla vera tesi, ha il Principe per se un solenne inventario, fatto appena morto il padre suo, ed è questo appunto l' annotazione di tutti i mobili, e la descrizione di tutti i stabili, eseguita dal delegato Presidente de Marco di Reale comando a petizione dell' avvocato della de-

legazione, coll' intervento di tutt' i creditori, ed altri interessati, e di un curatore dato alla giacente eredità del Principe Giambatista, tanto è lungi che l' odierno Principe l' avesse accettata come è piaciuto gratuitamente di assumere. Lo inventario fatto nel 1815 è superfluo sotto al rapporto di potere con quello prendere il Principe qualità di erede beneficiato: è utile per contrario a far constare lo stato, in cui toccava la prima volta i beni aviti, dopo il lasso di più anni decorsi a traverso di tante vicende e tante. III. Finalmente non lascia desiderio di maggior luce la dimostrazione, che gli atti del Principe, che si vogliono dal Moris produttivi della qualità di erede puro e semplice, tutti sono stati fatti *citra jus et nomen heredis.*

Baron Parrilli.
Francesco Castellano.
Antonio Starace.